

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli
enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell'ENTE «PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA» per
l'esercizio 2012

Relatore: Consigliere Carlo Alberto Manfredi Selvaggi

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale la dott.ssa Paola Fazio

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 92/2013**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 25 ottobre 2013;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2011, con il quale l'Ente «Parco Nazionale della Majella» è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2012, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Carlo Alberto Manfredi Selvaggi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2012;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio predetto è risultato che:

– l'Ente dal 4 novembre 2007 è privo del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva;

– la gestione finanziaria chiude nel 2012 con un disavanzo pari ad euro 149.618 (nel 2011 avanzo di euro 48.190) dovuto ad una significativa contrazione delle entrate (- 828.025 euro riconducibile fondamentalmente al decremento delle entrate correnti) maggiore rispetto al contenimento della spesa (- 630.217 euro), in particolare di quella corrente. Tale disavanzo trova copertura nella quota disponibile (pari ad euro 493.064) dell'avanzo di amministrazione. È comunque opportuno che l'Ente prosegua con scelte gestionali di contenimento dei costi al fine di ricondurre ad equilibrio la gestione finanziaria;

– la quota prevalente delle entrate correnti è costituita dal trasferimento statale (85,8 per cento), il quale ammonta nel 2012 ad euro 3.524.522 (- 14,9 per cento rispetto al 2011); su di esso grava quasi integralmente la spesa corrispondente (spesa corrente euro 3.155.762);

– la quota percentuale dell'autofinanziamento, rapportata al quadro complessivo delle entrate correnti, appare irrisoria (2,5 per cento). È auspicabile, pertanto, che l'Ente si attivi per incentivare e potenziare i servizi e le attività che consentano il reperimento sul mercato di risorse in grado di integrare il finanziamento pubblico;

– i costi per il personale registrano, rispetto al 2011, una diminuzione del 27,2 per cento (da euro 1.999.707 a euro 1.456.516) per effetto della contrazione dei fondi per il personale stabilizzato «fuori ruolo» a favore del quale, nei tre esercizi precedenti, sono state trasferite le somme necessarie allo *start-up* dell'intero progetto;

– l'ammontare dei residui attivi e passivi presenta ancora valori piuttosto elevati (euro 3.174.769 quelli attivi e euro 9.003.901 quelli passivi) per effetto, soprattutto, delle procedure connesse ai diversi progetti pluriennali in corso di realizzazione le cui somme vengono rimosse e pagate solo a seguito di rendicontazione all'ente erogatore degli stati di avanzamento o di collaudo delle opere;

– il risultato di amministrazione registra una lieve diminuzione rispetto all'esercizio precedente (euro 828.283) e si attesta ad euro 719.064 per effetto essenzialmente della consistente massa dei residui passivi;

– la giacenza di cassa è pari ad euro 6.548.194, indice di una liquidità piuttosto elevata;

– il conto economico registra un avanzo pari ad euro 533.133 (-43,3 per cento rispetto all'esercizio precedente);

– il patrimonio netto ammonta ad euro 13.287.636 (+4,2 per cento rispetto al 2011) per effetto dell'utile conseguito nell'esercizio;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni del Presidente e degli organi di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2012 – corredato delle relazioni del Presidente e degli organi di revisione – dell'Ente «Parco Nazionale della Majella», l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Carlo Alberto Manfredi Selvaggi

IL PRESIDENTE

f.to Ernesto Basile

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE «PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA» PER L'ESERCIZIO 2012

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Quadro normativo e profili ordinamentali. – 2. Gli organi. – 3. Il personale. – 4. L'attività istituzionale. – 5. I risultati della gestione finanziaria. - 5.1 I bilanci e l'ordinamento contabile. - 5.2 Il conto del bilancio. - 5.2.1 *Le fonti di finanziamento.* - 5.2.2 *Il contributo ordinario dello Stato.* - 5.2.3 *Le spese correnti.* - 5.2.4 *Le spese in conto capitale.* - 5.2.5 *I residui.* - 5.3 La situazione amministrativa. - 5.4 Il conto economico. - 5.5 Lo stato patrimoniale. – 6. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente "Parco nazionale della Majella" per l'esercizio 2012, con riferimenti e notazioni altresì in ordine alle vicende più significative intervenute anche successivamente a tale periodo.¹

L'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte con D.P.C.M. 31/05/2011. Esso è inserito nella tabella IV allegata alla legge 20.3.1975, n. 70, in quanto preposto a servizi di pubblico interesse, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente a norma dell'art. 5 comma 2 della L. 8.7.1986, n. 349. Fa parte, come tutti i parchi nazionali, dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, compilato annualmente dall'ISTAT, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 30.12.2004, n. 311.

¹ Per il referto sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2011 vedasi Determinazione della Corte n. 88/2012 in data 5.08.2012, in "Atti Parlamentari - Camera dei Deputati , XVI Legislatura, Doc. XV - Vol. 465".

1. Quadro normativo e profili ordinamentali

Quadro normativo. Il Parco nazionale della Majella è stato istituito con D.P.R. 5 giugno 1995, con il fine principale di tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta.

Attualmente l'estensione del parco è di 74.095 ettari e comprende parte del territorio di trentanove comuni compresi nelle province di L'Aquila, Chieti e Pescara.

Gli enti parco hanno personalità di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ad essi - come evidenziato in premessa - si applica la l. n. 70/1975 che li ha collocati nella tab. IV concernente gli enti preposti a servizi di pubblico interesse.

Si ricorda che tutti gli enti parco sono regolati dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", che in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali ha previsto l'istituzione delle aree naturali protette, nel duplice intento di garantire e di promuovere la "conservazione" e la "valorizzazione" del patrimonio naturale del Paese.

La gestione di tali "aree naturali protette" è stata affidata dalla legge quadro ai parchi nazionali, espressamente definiti quali "... aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione a tutela delle generazioni presenti e future" (art. 2 L. 394/91).

Gli enti parco nazionali sono organismi pubblici dotati di amplissimi poteri, pianificatori ed amministrativi, sovraordinati a quelli degli enti territoriali, che si traducono nella regolamentazione e nel governo del territorio di riferimento degli stessi.

Il quadro normativo di riferimento presenta variazioni rispetto a quello illustrato nelle precedenti relazioni.

Nel 2013, infatti, gli enti parco nazionali sono destinatari del "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" il quale è stato approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013 n. 148), in applicazione del comma 634 dell'art. 2 della legge 24.12.2007, n. 244.

Tale regolamento apporta per lo più modifiche all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Tra le disposizioni normative di maggior rilievo si segnalano:

- **Art. 1, comma 1 (modifica il comma 4 dell'art. 9 della legge quadro):** è prevista la riduzione dei componenti del Consiglio direttivo da dodici ad otto che vengono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:
 - a) quattro su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
 - b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - c) uno su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - d) uno su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - e) uno su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
- **Art. 1, comma 2 (modifica il comma 6 dell'art. 9 della legge quadro):** è prevista la riduzione dei componenti della Giunta esecutiva da cinque a tre;
- **Art. 1, comma 3 (modifica il comma 5 dell'art. 9 della legge quadro):** le designazioni del Consiglio direttivo sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una

provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione.

- **Art. 1, comma 4 (modifica il comma 10 dell'art. 9 della legge quadro):** le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti in quanto si tratta di delibere soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1;
- **Art. 1, comma 5:** dalla data di entrata in vigore del decreto (27 giugno 2013) non sono più corrisposti gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti;
- **Art. 4, comma 1:** entro novanta giorni (25 settembre 2013) dalla data di entrata in vigore del regolamento devono essere adeguati gli statuti degli enti parco. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.
- **Art. 4, comma 2:** entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'*articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

Quanto alle misure di contenimento della spesa pubblica, permangono, per l'esercizio in esame, per gli enti parco le limitazioni previste dall'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23.12.2005 n. 266 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 61 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge 6.8.2008 n. 133, relative alle spese per

studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture e alla manutenzione degli immobili (art. 2, commi 618-623 della legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8 della legge 122/2010 di conversione del d.l. n. 78/2010) e che le relative economie di spesa siano versate al bilancio dello Stato.

Ulteriori limiti di spesa sono stati introdotti dall'art. 6 del d. l. n. 78/2010, prevedendo anche che le economie derivanti da tali risparmi devono essere versate al bilancio dello Stato (comma 21).

Si segnala, inoltre, che l'art. 8 comma 3 del decreto legge n. 95 del 2012 ha previsto per gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la riduzione in misura pari al 5% nel 2012 e al 10% a decorrere dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010 (classificati in base alle disposizioni della circolare RGS n. 5 del 2 febbraio 2009) e il versamento, entro il 30/09/2012, delle somme derivanti da tale riduzione in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Infine, l'art. 2 comma 1 del medesimo decreto legge 95 ha previsto per gli enti pubblici la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

L'Ente Parco della Majella si è adeguato alle disposizioni soprariportate.

Normativa statutaria e regolamentare

Come già esposto nella precedente relazione, l'Ente ha adottato lo Statuto² e il Regolamento di amministrazione e contabilità.³

L'Ente ha provveduto, in applicazione del comma 1 dell'art. 4 del citato Regolamento di riordino degli enti parco⁴, alla revisione dello Statuto approvata con delibera presidenziale n.20 dell'11 settembre 2013 e trasmesso al Ministero vigilante⁵ per gli adempimenti di competenza.⁶

² Lo Statuto è stato elaborato dal Comitato di gestione provvisoria con deliberazione n. 32 del 22 marzo 1996 e approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC/SNC/18920 del 30 dicembre 1997 d'intesa con la regione Abruzzo. In data 30 ottobre 1998 tale atto è stato modificato con deliberazione n. 36 del Consiglio direttivo.

³ Il Consiglio Direttivo ha adottato il Regolamento di amministrazione e contabilità con la delibera n. 20 del 29 novembre 2006, successivamente approvato dal Ministero dell'Ambiente in data 29 ottobre 2007 e dal MEF in data 14 novembre 2007.

⁴ Tale comma dispone di procedere a tale adempimento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, e cioè entro il 25 settembre 2013; decorso inutilmente detto termine, l'ente viene commissariato.

⁵ Nota n. 8351 del 12 settembre 2013.

⁶ Sullo Statuto revisionato si è espresso favorevolmente il Collegio dei revisori con parere del 9 agosto 2013

Gli strumenti di programmazione

L'Ente ha, inoltre, adottato, tutti gli strumenti di programmazione: il Piano del Parco⁷; il Regolamento del Parco⁸; il Piano Pluriennale Economico e Sociale⁹.

n. 5 e la Comunità del parco con parere del 9 settembre 2013.

⁷ Il Piano del Parco è stato approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 17 maggio 1999, adottato dalla regione Abruzzo con del. di Giunta Regionale n. 892/C dell'8 ottobre 2004 e definitivamente approvato dalla medesima nella seduta del 30 dicembre 2008 con verbale n. 122/2. Il piano è entrato in vigore con la pubblicazione sul S.O. n. 119 della G.U. n. 164 del 17 luglio 2009.

⁸ Con deliberazione n. 26 del 17 maggio 1999 il Consiglio direttivo ha adottato il Regolamento del Parco di cui all'art.11 della L.394/1991, successivamente modificato ed integrato in ossequio alle richieste del Ministero dell'ambiente con delibera presidenziale n. 1 del 5.03.2009. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco, allo scopo di garantire il rispetto delle caratteristiche naturali, storiche e culturali locali proprie di ogni parco.

⁹ Il Piano Pluriennale Economico e Sociale, di cui all'art. 14 della L.394/1991, è stato approvato dalla Comunità del Parco con deliberazione n.1 dell'01.12.04. Volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco e nelle zone adiacenti, il PPES prevede cinque progetti strategici il cui sviluppo riguarderà i seguenti temi: il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità territoriale sociale ed economica, il rafforzamento economico e sociale del Parco, la salvaguardia degli ecosistemi, il consolidamento delle potenzialità attrattive del territorio, il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali per combattere lo spopolamento delle aree montane.

Il Consiglio direttivo ha espresso la propria valutazione positiva sul PPES con deliberazioni nn. 19 del 30.07.2004 e 23 del 23.11.2004. La regione Abruzzo con verbale n. 61/15 del 30 novembre 2010 ha definitivamente approvato il Piano, entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale n. 11 dell'11.02.2011.